COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319);

Diaz ed altri: Norme sull'ammissione del personale femminile nel corpo forestale dello Stato (4080) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4, 7

Anselmi Tina 7

Balbo Laura 7

Battaglia Pietro, *Relatore* 3

Cavicchioli Andrea 7

Migliasso Teresa 6

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 7

Sostituzione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 7, 15

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324);

PAG.

Piro: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190);

Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096);

Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301);

Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446) 8

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34

Antonucci Bruno 18, 26, 33, 34

Azzolini Luciano 17

Borruso Andrea 9, 13

Cavicchioli Andrea, *Relatore* 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34

PAG.

Cima Laura 18

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34

Colucci Gaetano 19, 27, 32

Donat-Cattin Carlo, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 9

Ghezzi Giorgio 8, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 31, 32, 33

Grippo Ugo, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11, 13, 14, 20, 24, 25

Pallanti Novello 9, 10, 27

Picchetti Santino 26

Russo Franco 9, 10, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 27, 30, 32

Russo Spena Giovanni 10, 13, 14, 16, 20, 24, 25

Santoro Italico 13, 18, 20, 25

Vazzoler Sergio 18

La seduta comincia alle 9,10.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interpretando l'orientamento espresso informalmente da tutti i colleghi, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede legislativa con la discussione del disegno di legge n. 4319 e dell'abbinata proposta di legge n. 4080.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (4319); e della proposta di legge Diaz ed altri: Norme sull'ammissione del personale femminile nel corpo forestale dello Stato (4080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Diaz, Migliasso, Anselmi, Balbo, Breda, Calvanese, Cima, Conti, Faccio, Guidetti Serra, Grosso, Lodi Faustini Fustini, Montecchi e Pellegatti: « Norme sull'ammissione del personale femminile nel corpo forestale dello Stato ».

Nel ricordare che, nella seduta del 16 febbraio 1990, la nostra Commissione aveva approvato in sede referente un nuovo testo del disegno di legge in esame, comunico che si procederà all'esame abbinato del disegno di legge n. 4319 e della proposta di legge 4080, dal momento che quest'ultima concerne materia interamente disciplinata dal nuovo testo del suddetto disegno di legge, così come licenziato in sede referente.

Comunico, inoltre, che la I Commissione affari costituzionali, in data 13 marzo 1990, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge, « con l'invito alla Commissione di merito ad evitare, in provvedimenti che riguardano il pubblico impiego, la previsione di accessi alle qualifiche a ruolo aperto, allo scopo di non dar luogo a disparità di trattamento che sarebbero valutate negativamente in sede consultiva ».

Comunico, infine, che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, in data 15 marzo 1990, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Pietro Battaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Nell'esprimere apprezzamento in merito all'abbinamento della proposta di legge n. 4080, ricordo che il Comitato ristretto preposto all'esame del provvedimento ha svolto un'intensa attività e, d'accordo con il rappresentante del Governo, ha proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti si è pervenuti, infine, all'elaborazione di un testo, approvato il 16 febbraio 1990, che rappresenta la sintesi tra

il contenuto del disegno di legge n. 4319 e quello della proposta di legge Diaz ed altri.

Nel ringraziare i gruppi parlamentari rappresentati nel Comitato ristretto per il proficuo contributo recato ai lavori, invito la Commissione ad approvare il provvedimento senza modifiche, sottolineando l'importante novità rappresentata dalla possibilità di ammissione del personale femminile nel Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Comissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato è stabilito dall'allegata tabella A che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301. La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unità alla data del 1° luglio 1990 e di 350 unità al 1° dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale, n. 45, del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1° luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.

2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo è inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianità decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.

3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.

4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio di merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. La nomina a vice brigadiere si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi, la durata e le modalità di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parità punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.

6. I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b*).

7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34° corso allievi sottufficiali.

8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.

(È approvato).

ART. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applica la normativa di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Al personale del ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato non si applicano l'istituto della ferma e rafferma e la legge 31 maggio 1975, n. 205.

(È approvato).

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990, 30 miliardi per l'anno 1991 e 40 miliardi per l'anno 1992, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari a lire 5.815.454.000 per l'anno 1990, a lire 6.758.298.000 per l'anno 1991 ed a lire 5.403.225.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispodente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata al disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI E DELLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO — PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

	1° gennaio 1990	1° dicembre 1990	1° dicembre 1991	1° dicembre 1992	1° dicembre 1993
Maresciallo maggiore *(a)*	539	562	586	611	633
Maresciallo	—	—	—	—	—
Brigadiere	1.952	2.064	2.175	2.286	2.397
Vice Brigadiere	—	—	—	—	—
Appuntato scelto	—	—	—	—	—
Appuntato	3.950	4.165	4.380	4.594	4.811
Guardia scelta	—	—	—	—	—
Guardia-All. Guardia	—	—	—	—	—
Totale ...	6.441	6.791	7.141	7.491	7.841

(a) di cui rispettivamente 249, 263, 276, 290 e 303 con qualifica di « scelto » ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

TERESA MIGLIASSO. A nome del gruppo comunista preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame, dichiarandomi soddisfatta per l'abbinamento della proposta di legge n. 4080, concernente norme sull'ammissione del personale femminile nel Corpo forestale dello Stato.

Il provvedimento accoglie gran parte delle proposte formulate dal nostro gruppo in sede referente. In particolare, constatiamo con soddisfazione l'eliminazione di un'ulteriore barriera elevata nel tempo rispetto all'accesso delle donne ai vari settori produttivi ed alle diverse professioni. Grazie alla legge in discussione le donne avranno finalmente la possibilità di essere ammesse nel Corpo forestale dello Stato e ciò rappresenta un motivo di grande soddisfazione.

TINA ANSELMI. Il voto favorevole che il gruppo democratico cristiano esprimerà sul provvedimento in esame è motivato dalla constatazione dell'ulteriore passo in avanti compiuto sul cammino della parità tra i due sessi. Si tratta di un risultato importante, anche nell'imminente prospettiva della presidenza italiana della CEE.

Sotto questo profilo auspico che anche altri provvedimenti ispirati allo stesso principio, attualmente all'ordine del giorno della Commissione, possano essere rapidamente approvati; mi riferisco, in particolare, alla legge sulle pari opportunità e sulle azioni positive.

Nell'esprimere compiacimento per la rapidità e l'efficacia del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, ribadisco che il gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare l'onorevole Anselmi sul fatto che, appena sarà possibile, il provvedimento da lei richiamato sarà senz'altro inserito nel calendario dei nostri lavori.

ANDREA CAVICCHIOLI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, da molto tempo atteso dalle categorie interessate.

LAURA BALBO. Nel preannunciare il voto favorevole del mio gruppo, mi auguro che il principio al quale risulta ispirato il provvedimento che ci accingiamo ad approvare venga esteso ad ulteriori iniziative, sì da favorire una serie di azioni positive nei confronti delle donne ed agevolarne l'accesso ai settori professionali e produttivi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato » (4319):

Presenti e votanti 38
Maggioranza 20

Hanno votato *sì* 38
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 4080.

Hanno votato si: Alinovi, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi, Borruso, Breda, Cavicchioli, Cavigliasso, Cimmino, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Iossa, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Minucci, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Russo Franco, Russo Spena, Samà, Tealdi, Vazzoler.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regola-

mento, l'onorevole Tealdi è sostituito dall'onorevole Bruni Francesco.

Seguito della discussione delle proposte di legge Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324); Piro: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190); Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096); Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301); Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ghezzi ed altri: « Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti »; Piro: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Cipriani ed altri: « Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi »; Cavicchioli ed altri: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Ghezzi ed altri: « Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni ».

Proseguiamo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, iniziato nella seduta di ieri.

Ricordo che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 avverrà in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Gli emendamenti Pallanti ed altri 2.10, Antonucci e Azzolini 2.36, Antonucci e Azzolini 2.37, Russo Spena ed altri 2.2, Pellegatti ed altri 2.11 sono preclusi a seguito dell'approvazione, avvenuta nella seduta di ieri, dell'emendamento del relatore 2.29.

Passiamo all'emendamento del relatore 2.22.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. L'emendamento è teso a sostituire i primi tre commi dell'articolo 8 della legge n. 604, mentre il comma 4 rimane inalterato.

PRESIDENTE. Osservo che la formulazione originaria dell'emendamento 2.22 faceva riferimento a tutti e quattro i commi dell'articolo 8; si prevedeva cioè la sostituzione dell'intero articolo. Successivamente, è sembrato più opportuno restringere la previsione ai primi tre commi, poiché sarebbe venuto altrimenti a mancare il riferimento alla retribuzione assunta come parametro per la determinazione dell'indennità. È chiaro che il comma 4, o una sua riformulazione, deve essere mantenuto; diversamente, mancherebbe il punto di riferimento in base al quale determinare l'indennità risarcitoria.

GIORGIO GHEZZI. La mia impressione è che la preoccupazione avvertita dal presidente e le osservazioni del relatore siano giuste. Non possiamo parlare dell'indennità di anzianità, perché dal 1982 non esiste, né possiamo riferirci all'istituto del trattamento di fine rapporto. La mia proposta è di adottare lo stesso concetto previsto dall'articolo 1, cioè quello della retribuzione globale di fatto, inserendolo nel testo dell'articolo 8.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Alla luce delle osservazioni svolte, presento

due subemendamenti al mio emendamento 2.22.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti subemendamenti riferiti al suo emendamento 2.22:

All'emendamento 2.22 sopprimere le parole: I primi tre commi.

0.2.22.1.

All'emendamento 2.22, dopo le parole: ultima retribuzione *aggiungere le seguenti:* globale di fatto.

0.2.22.2.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sui subemendamenti del relatore.

ANDREA BORRUSO. Mi era sembrato che il ministro, intervenendo sul problema dell'indennità al termine della discussione sulle linee generali (si tratta, comunque, di un aspetto richiamato anche negli interventi di alcuni colleghi), si fosse dimostrato favorevole ad una previsione normativa modulata a seconda delle dimensioni dell'impresa. A fronte di tale dichiarazione, dobbiamo prendere atto che, nell'ipotesi in cui i subemendamenti presentati dal relatore dovessero essere accolti, gli emendamenti successivi, che definiscono i vari scaglioni connessi all'indennità da corrispondere, risulterebbero preclusi.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'inserimento nell'articolato della dizione: « globale di fatto », non credo vi siano particolari problemi, trattandosi di un aspetto meramente tecnico che, peraltro, è in armonia con l'articolo 1 e con l'impianto complessivo della legge.

Al contrario, il problema relativo al *quantum* dell'indennità riferita alle mensilità di retribuzione rappresenta un punto particolarmente delicato del provvedimento. A tale riguardo ritengo che la soluzione esperita nel testo in esame, alla luce degli emendamenti da me presentati, rappresenti, in termini politico-legislativi, un momento di equilibrio sul quale, tra l'altro, si fonda anche l'accordo raggiunto dai gruppi.

FRANCO RUSSO. L'accordo riguarda la previsione di un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità ?

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sì, onorevole Franco Russo. In sede referente i gruppi politici hanno votato questa norma e si è registrato un sostanziale accordo anche rispetto alle posizioni del Governo. Ognuno di noi può avere riserve, tuttavia ...

ANDREA BORRUSO. Nel precisare che non è nostra intenzione introdurre elementi di novità, sottolineo che ci siamo limitati a dichiarare di ritenere preferibile una previsione modulata in base alle dimensioni dell'impresa, piuttosto che lasciare nel testo una norma generica.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Vorrei ricordare che il Governo aveva presentato un emendamento (ritirato in seguito all'accordo raggiunto tra i gruppi) volto a prevedere lo scaglionamento dell'indennità da un minimo di una ad un massimo di 4 mensilità, nelle ipotesi di imprese con 5 dipendenti; da un minimo di 2 ad un massimo di 8, nel caso di imprese con un numero di dipendenti variabile da 6 a 15 e da un minimo di 3 ad un massimo di 12 mensilità nelle ipotesi di imprese con un numero di dipendenti superiore a 15.

NOVELLO PALLANTI. Dal momento che la questione è particolarmente delicata, propongo di accantonare i due subemendamenti al fine di pervenire ad una possibile intesa, dal momento che abbiamo l'impressione che si intendano introdurre livelli di gradualità diversi da quelli che avevamo immaginato.

PRESIDENTE. Se la Commissione concorda, potremmo accantonare i due subemendamenti e proseguire nella discussione. Ovviamente, se si giungesse ad una decisione in questo senso, sarebbe necessario accantonare tutti gli emendamenti riferiti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

FRANCO RUSSO. Ritengo che questo sia effettivamente un punto qualificante della proposta di legge in esame, anche se non mi pare opportuno ricordarne in questa sede i motivi.

Chiedo, pertanto, di non accantonare gli emendamenti in questione e di continuare nel loro esame da parte della Commissione.

NOVELLO PALLANTI. Questa è la politica del « tanto peggio, tanto meglio » !

FRANCO RUSSO. Agire con senso di responsabilità non significa perseguire la politica del « tanto peggio, tanto meglio ». Spesso, infatti, nel corso di questa vicenda ci siamo trovati di fronte a decisioni cui non abbiamo concorso. Ritengo, pertanto, che si debba procedere nell'esame degli emendamenti in Commissione.

PRESIDENTE. In alternativa all'accantonamento degli emendamenti in questione, si potrebbe sospendere la seduta per alcuni minuti, al fine di consentire una più approfondita valutazione degli stessi.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Ritengo che, a questo punto, sia preferibile procedere nel senso dell'accantonamento e continuare l'esame delle parti del provvedimento su cui si registra un sostanziale accordo.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Russo di riconsiderare la sua posizione.

FRANCO RUSSO. Ho sollevato soltanto un'eccezione di merito generale.

PRESIDENTE. Comunque, il relatore ha formulato la proposta di accantonare una serie di emendamenti, con l'intesa di esaminarli, per un ulteriore approfondimento, eventualmente in sede di Comitato ristretto, al quale prenderebbero parte i rappresentanti di tutti i gruppi politici.

Ritengo che questa sia la procedura più opportuna da seguire, se si vuole evitare di complicare ulteriormente i nostri lavori.

GIOVANNI RUSSO SPENA. In caso di accoglimento di tale proposta, chiedo che i lavori del Comitato ristretto non si svolgano contemporaneamente a quelli dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Le assicuro che, appena sarò informato dello svolgimento di votazioni in Assemblea, procederò a sconvocare la Commissione.

Propongo, pertanto, di accantonare i subemendamenti 0.2.22.1 e 0.2.22.2 del relatore, nonché gli emendamenti del relatore 2.22, Santoro 2.31, Biondi 2.39, Valensise ed altri 2.45, Valensise ed altri 2.44, Antonucci ed altri 2.38, Russo Spena ed altri 2.3, Russo Franco ed altri 2.4, Russo Spena altri 2.5, Russo Spena ed altri 2.6, Ghezzi ed altri 2.12, Ghezzi ed altri 2.13, Russo Spena ed altri 2-17, Russo Franco ed altri 2. 7 l'emendamento del relatore 2.30 nonché gli emendamenti Pallanti ed altri 2.14 e 2.15.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento del relatore 2.26.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Con l'emendamento 2.26 si propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 2, in quanto prevede una disposizione già contenuta nella legge n. 604 del 1966, non abrogata dal provvedimento in esame.

PRESIDENTE. In effetti, il comma 4 dell'articolo 2, che fa salve le disposizioni derivanti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, riproduce esattamente

il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 604. È del tutto superfluo, quindi, introdurre nell'ordinamento una norma già vigente.

Pertanto, la proposta del relatore nasce esclusivamente da un'esigenza di tecnica legislativa.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.26.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 2.26, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti 2.27 del relatore e Santoro 2.32.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* L'emendamento che ho presentato risponde ad un'esigenza di tecnica legislativa. Infatti, se è giusto mantenere in vita l'istituto del preavviso previsto dall'articolo 2118 del codice civile, è opportuno, a mio avviso, fare riferimento all'abrogazione implicita conseguente alla successione delle leggi nel tempo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame si estende alle fattispecie precedentemente disciplinate dall'articolo 2118 del codice civile.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 2.27 e 2.32.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio congiuntamente gli identici emendamenti 2.27 del relatore e Santoro 2.32, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Samà ed altri 2.16.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Avevo già espresso il mio parere rispetto ai licenziamenti in ordine ai quali è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale; vi sono state pronunce anche in questo campo, per cui ritengo opportuno mantenere inalterata la situazione e invito i presentatori a ritirare l'emendamento.

GIORGIO GHEZZI. Desidero precisare che io stesso, consapevole di questa sentenza della Corte costituzionale, ho presentato l'emendamento in esame ritenendo che l'inserimento di questa previsione nel provvedimento potesse risultare opportuno in riferimento al personale marittimo dipendente da imprese di navigazione. Di fronte alla dichiarazione resa dal relatore, che coincide con questa mia intenzione, ritiro l'emendamento 2.16, fermo restando che mi sembra che anche ai marittimi debba essere applicata la disciplina dettata in tema di licenziamenti, come ha disposto, del resto, la Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stati gli emendamenti finora approvati votati in linea di principio ed essendo stati accantonati altri emendamenti, non sarà possibile procedere ora alla votazione dell'articolo 2.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Licenziamento discriminatorio).

1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Assunzioni nelle imprese piccole).

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che occupi meno di quindici dipendenti computati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, può procedere ad assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, inoltrando richiesta nominativa alle sezioni circoscrizionali per l'impiego previste dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente devono riguardare comunque lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da almeno trenta giorni.

3. 4.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.

3. 3.

Il Relatore.

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: Al datore di lavoro che, in tal caso, non ottemperi all'ordine di reintegrazione, ancorché contenuto in un provvedimento non definitivo, si applica la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.

3. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, aggiungere le parole seguenti: Al datore di lavoro che, in tal caso, non ottemperi all'ordine di reintegrazione, ancorché contenuto in un provvedimento non definitivo, si applica la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.

3. 2.

Pallanti, Ghezzi, Picchetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Potenzialità economica e capitale investito).

1. I datori di lavoro imprenditori il cui volume di affari degli ultimi tre anni anteriori al licenziamento, determinato secondo la legislazione vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessivamente raggiunto, nel triennio, i dieci miliardi di lire, e che, al momento del licenziamento, risultino titolari di beni ammortizzabili, in base alle risultanze del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un importo non inferiore ad un miliardo di lire, o comunque abbiano corrisposto, nell'ultimo triennio prima del licenziamento, corrispettivi per l'utilizzo di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a lire 200.000.000, sono soggetti all'applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, indipendentemente dal numero del lavoratori occupati alle loro dipendenze.

3. 01.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

1. I datori di lavoro imprenditori il cui volume di affari degli ultimi tre anni

anteriori al licenziamento, determinato secondo la legislazione vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessivamente raggiunto, nel triennio, i dieci miliardi di lire, e che, al momento del licenziamento, risultino titolari di beni ammortizzabili, in base alle risultanze del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un importo non inferiore ad un miliardo di lire, o comunque abbiano corrisposto, nell'ultimo triennio prima del licenziamento, corrispettivi per l'utilizzo di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a lire 200.000.000, sono soggetti all'applicazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati alle loro dipendenze.

3. 02.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti.

Ricordo che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 avverrà in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'emendamento Santoro e Poggiolini 3.4.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento, in quanto il problema in esso trattato può essere affrontato in altra sede.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Mi associo alla richiesta del relatore facendo rilevare, sul piano dell'opportunità, che la materia ivi trattata non sembra essere del tutto pertinente rispetto al contenuto del provvedimento.

ITALICO SANTORO. Poiché credo che le questioni di merito facciano sempre premio su quelle di metodo, ed essendo convinto del merito dell'emendamento, ritengo del tutto inopportuno ritirarlo.

ANDREA BORRUSO. Il gruppo democratico cristiano esprime un parere favorevole in ordine alle questioni di merito contenute nell'emendamento; ritiene tuttavia che esso necessiterebbe di una diversa articolazione dal punto di vista tecnico, per cui invita i presentatori a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Il gruppo comunista non può che dichiarare il proprio accordo con l'opinione espressa dal relatore; si tratta di inserire un tema estraneo alla materia oggetto del provvedimento, in luogo di una norma di grande valore come quella che conferma e, per qualche aspetto, sviluppa meglio i divieti di licenziamento discriminatorio.

Pertanto, se l'emendamento non verrà ritirato il gruppo comunista voterà contro.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il mio voto contrario.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Preannuncio anch'io il voto contrario.

ITALICO SANTORO. Non ritiro l'emendamento ed insisto nella sua votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Santoro e Poggiolini 3.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 3.3.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Russo Franco ed altri 3.1 e Pallanti ed altri 3.2.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio congiuntamente gli identici emendamenti Franco Russo ed altri 3.1 e Pallanti ed altri 3.2, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Russo Franco ed altri 3.01 e Ghezzi ed altri 3.02.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi; diversamente, esprimo parere contrario.

FRANCO RUSSO. L'articolo aggiuntivo 3.01, del quale sono firmatari anche i colleghi Russo Spena, Tamino e Arnaboldi, riproduce letteralmente una proposta di legge presentata dall'onorevole Ghezzi e da altri deputati del gruppo comunista, che a nostro avviso riveste grande interesse in quanto supera una visione tradizionale della piccola impresa, rapportandola alle potenzialità economiche delle imprese in generale. Non voglio far perdere tempo ai membri della Commissione esponendo le diverse tipologie che si sottraggono al computo dei lavoratori presenti all'interno dell'azienda. Ritengo che l'articolo aggiuntivo consentirebbe di allargare ulteriormente la tutela reale prevista dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori senza contraddire la normativa che abbiamo già approvato; mi sorprende, quindi, il parere negativo espresso dal relatore. Abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo con convinzione e con altrettanta convinzione voteremo a favore.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Il collega Franco Russo ha espresso con estrema chiarezza una serie di considerazioni che senz'altro condivido. Da parte mia, mi limito ad osservare che in questa occasione, cioè nel corso del dibattito su una legge importante, la Commissione avrebbe avuto la possibilità di introdurre concrete innovazioni sul piano culturale e dei criteri, non limitandosi a discutere sulla questione del computo del numero dei dipendenti.

Da questo punto di vista sarebbe opportuno che il relatore esprimesse parere favorevole sugli articoli aggiuntivi in esame, anche in considerazione del fatto che non è da oggi che stiamo discutendo sul contenuto della proposta formulata dal collega Ghezzi, alla quale – desidero ricordarlo – abbiamo fatto più volte riferimento in sede di Comitato ristretto.

A mio avviso, sarebbe opportuno varare una legge che, al di là del voto finale che ciascuno di noi esprimerà, introducesse aspetti innovativi, sia sul piano culturale sia in riferimento al significato stesso della piccola impresa. Ritengo, pertanto, che la mancata disponibilità nei confronti degli emendamenti 3.01 e 3.02 rappresenti l'ennesima occasione perduta per inviare un concreto messaggio di innovazione concettuale.

GIORGIO GHEZZI. Non intendo ribadire le dichiarazioni rese in numerose occasioni; mi limito, pertanto, a precisare che il gruppo comunista ha fatto proprio, in uno specifico disegno di legge, il principio della valutazione di carattere economico, facendo riferimento al volume di affari e non solo al personale dipendente dall'azienda. A mio avviso, si tratta di una visione moderna della realtà delle piccole e medie imprese (lo sottolineo in modo particolare a coloro i quali considerano la legge in esame una sorta di feticcio). Infine, vorrei precisare che l'approvazione degli emendamenti in discussione costituirebbe un'ulteriore remora per lo svolgimento del referendum.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio congiuntamente gli identici articoli aggiuntivi Franco Russo ed altri 3.01 e Ghezzi ed altri 3.02, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

PRESIDENTE. In considerazione dell'imminente svolgimento di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di riprendere l'esame del provvedimento alle ore 14,30.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 15,15.

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, l'onorevole Ferrari Bruno è sostituito dall'onorevole Grippo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2, a cominciare dal 2.22 del relatore e dai relativi subemendamenti 0.2.22.1 e 0.2.22.2 presentati dallo stesso relatore.

FRANCO RUSSO. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento del relatore 2.22 e sui due subemendamenti presentati dallo stesso relatore, preannunciando il mio voto contrario, dal momento che, a mio avviso, la caratteristica essenziale della tutela obbligatoria deve essere rappresentata da un'effettiva forza deterrente idonea ad impedire il verificarsi di licenziamenti illegittimi.

A tale riguardo, desidero precisare che la fattispecie in questione riguarda il caso in cui un datore di lavoro licenzia un proprio dipendente in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Tuttavia, l'indennizzo previsto nell'emendamento del relatore non appare in grado di scoraggiare il verificarsi di tali situazioni. Infatti, anche un datore di lavoro dotato di modeste capacità economiche potrebbe essere disposto a pagare al lavoratore il suddetto indennizzo pur di licenziarlo.

Ritengo, quindi, che l'emendamento del relatore non sia idoneo ad introdurre una forte barriera che costituisca una remora per il datore di lavoro nel procedere a licenziamenti illegittimi, soprattutto se si considera che ci muoviamo sul terreno della tutela obbligatoria.

In tal modo, oltretutto, viene a cadere il discorso relativo alla giustiziabilità del licenziamento, dal momento che quest'ultima ha senso soltanto nel momento in cui penalizza il datore di lavoro.

Ci troveremo, quindi, in presenza di imprese, non solo di piccole dimensioni o artigiane, ma anche dotate di notevoli potenzialità economiche, che potranno procedere a licenziamenti illegittimi pagando un indennizzo del tutto inadeguato. Per questi motivi voterò contro l'emendamento 2.22 del relatore ed i relativi subemendamenti.

Mi si consenta di dire che i lavori del Comitato ristretto hanno conosciuto un completo fallimento perché l'onorevole Santoro ha imposto una disciplina di maggioranza. Quest'ultima ha accettato di sottostare alle pressioni del gruppo liberale, piuttosto che ascoltare la richiesta avanzata dai sindacati in merito all'importo dell'indennità da versare al prestatore di lavoro, e si è previsto di fissare tale importo tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità. Mi sembra che ciò rappresenti un ulteriore peggioramento del testo inizialmente predisposto dall'onorevole Cavicchioli.

Mi auguro che il provvedimento non venga approvato da questa Commissione – anche se mi sembra difficile che si verifichi questo esito – o che sia respinto dal Senato ovvero che, in ultima istanza, la Corte di cassazione non riconosca ad

esso la sussistenza dei requisiti minimi per escludere il ricorso al referendum. Sono convinto che la Corte di cassazione leggerà attentamente i verbali dei nostri lavori e che si convincerà che non vi sono gli estremi per sostenere che il provvedimento risponda al quesito referendario, richiesto da più di mezzo milione di cittadini.

GIOVANNI RUSSO SPENA. La questione dell'indennità dovuta al prestatore di lavoro è uno degli aspetti più importanti del provvedimento per il quale è stata adottata una disciplina di maggioranza. Quest'ultima, con un tiro a destra, se mi si consente questa espressione, ha abbassato il livello qualitativo del testo, rispetto alle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori.

Mi sembra debba essere giudicato miope anche lo scarso rilievo riconosciuto al parere del comitato promotore del referendum – i cui rappresentanti sono stati ascoltati dall'ufficio di presidenza – ed a quello espresso su alcune questioni significative dalle organizzazioni di massa (non mi riferisco solo ai sindacati, ma anche ad organizzazioni giovanili come la FIGC che sul problema dei diritti dei lavoratori nelle piccole imprese ha svolto un lavoro significativo).

La questione dell'indennità rappresenta, come dicevo, un punto molto importante, in merito al quale si è ripetuto esattamente ciò che già si era verificato per altri punti nodali del provvedimento al nostro esame. Tale questione assume un particolare rilievo soprattutto dopo la reiezione dell'emendamento da me sottoscritto, insieme ai colleghi Franco Russo e Laura Cima, avente ad oggetto la reintegrazione.

Le proposte di modifica da noi presentate non si prefiggono soltanto di fissare la misura dell'indennità al più alto livello monetario, ma di introdurre il principio – che riteniamo fondamentale – del valore deterrente che tale indennità deve avere nei confronti del datore di lavoro, considerando che si fa riferimento al caso di licenziamento illegittimo. Non tenendo conto di quest'aspetto mi sembra che i colleghi del Comitato ristretto si dimostrino miopi sul piano giuridico oltre che per il fatto di non valutare in una prospettiva innovativa, come già è stato detto questa mattina, il significato che assume oggi la piccola impresa. Ci troviamo di fronte a licenziamenti illegittimi contro i quali non vengono previste misure di deterrenza e da cui consegue giustiziabilità.

Non nutro molta fiducia che i colleghi della maggioranza valutino anche i nostri emendamenti che sarebbero preclusi dall'approvazione di quello presentato dal relatore. Vorrei, però, che la questione della forza deterrente dell'indennità – così come è stata posta dall'onorevole Franco Russo – venisse valutata globalmente perché non abbiamo lavorato in base alla logica del « tanto peggio tanto meglio », come sosteneva l'onorevole Pallanti, ma collaborato con il comitato per il referendum non solo per ottenerne l'espletamento ma anche – evidentemente non siamo riusciti nel nostro intento – per condurre in porto una buona legge. Non abbiamo mai sostenuto di volere solo il ricorso al referendum. Tuttavia, di fronte all'impossibilità di dar vita ad una normativa efficace, appare probabilmente preferibile sfidare l'esito della consultazione popolare. Speriamo che la campagna referendaria possa essere condotta unitariamente dalle forze politiche interessate e che non si verifichino fratture nello schieramento ambientalista, di sinistra ed anche cattolico, né sul piano sindacale. Penso, a questo proposito, a quanto è stato pubblicato qualche settimana fa su *Famiglia cristiana* in merito alla possibilità di condurre un'azione unitaria.

GIORGIO GHEZZI. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 2.22, che fissa la misura dell'indennità risarcitoria in caso di mancata riassunzione del lavoratore arbitrariamente licenziato, per una serie di motivi. In primo luogo riteniamo che da parte di qualcuno si dimentichi che ciò che si intende disciplinare con la

norma in esame non è una sorta di gabella sul licenziamento in quanto tale. Vorrei ricordare, anzi, che quando il licenziamento appare giustificato ad un giudice o ad un collegio arbitrale perché soggettivamente od obiettivamente motivato a sufficienza, nulla potrà essere richiesto al datore di lavoro.

In questo caso, però, affrontiamo il tema dei licenziamenti riconosciuti come illegittimi da un giudice dello Stato o da un collegio arbitrale nominato dalle parti. Mi sembra che, se questi sono i presupposti di fatto, il valore minimo e quello massimo dell'indennità prevista dall'emendamento 2.22 non siano concretamente di aiuto al lavoratore licenziato e che, per altro verso, tali limiti siano del tutto inefficaci a scoraggiare il licenziamento senza ragione.

L'emendamento contiene anche un esplicito riferimento alle misure previste dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Prendiamo atto del fatto che nell'impianto di quella legge tali misure si applicano nel caso che il numero di dipendenti superi le 35 unità, mentre nel caso in esame verrebbero a trovare attuazione quali che siano le dimensioni – purché inferiori a 15 unità – dell'unità produttiva di cui si tratta. Tuttavia quelle misure erano il risultato di vecchi equilibri contrattuali risalenti agli anni cinquanta e sessanta e poi tradotti in disposizioni legislative. Ritengo, pertanto, che una nuova legge, la quale intenda rivedere totalmente la materia, dovrebbe farsi carico anche di un aggiornamento di quegli equilibri, in direzione di una maggiore equità che rivesta anche una funzione di deterrenza nei confronti dei licenziamenti ingiustificati. Poiché non mi sembra che le esigenze richiamate vengano soddisfatte dall'emendamento in esame, preannuncio che su di esso il gruppo comunista esprimerà voto contrario.

LUCIANO AZZOLINI. In sostituzione del capogruppo Andrea Borruso, momentaneamente assente, desidero esprimere alcune considerazioni a nome del gruppo della democrazia cristiana.

Ci troviamo oggi quasi costretti, in un certo senso, ad affrontare con grande urgenza un argomento estremamente delicato, mentre ritengo che se avessimo approvato il provvedimento sul mercato del lavoro (in parte, forse, la responsabilità di tale mancata approvazione è anche nostra), in cui erano previste una serie di procedure particolari, probabilmente avremmo potuto affrontare con maggiore serenità anche i temi in esame. L'esigenza di concludere l'*iter* del provvedimento in discussione è oggi imposta dall'imminenza del referendum e credo che il lodevole tentativo posto in essere dal relatore rappresenti il punto massimo di mediazione raggiungibile, considerata la difficoltà di individuare i criteri attraverso i quali dare omogeneità e razionalità all'intervento, allo scopo di arrivare ad un punto di equilibrio soddisfacente. In conseguenza dei cambiamenti oggi in atto nel mondo del lavoro, infatti, non sempre ad una determinata dimensione delle imprese (e, quindi, ad un determinato numero di dipendenti) corrispondono equivalenti solidità ed efficienza dal punto di vista economico. I parametri di cui disponiamo, pertanto, non sempre sono oggettivi. Vi è, poi, una notevole diversità tra le varie realtà esistenti nel nostro paese e questa, a mio avviso, non viene colta sufficientemente dal provvedimento.

Sul piano squisitamente politico, non credo sia il caso di ragionare in termini di schieramenti, pensando che ci si sia arroccati su posizioni predeterminate: gli equilibri raggiunti rispecchiano infatti, a mio modo di vedere, la realtà presente nel paese.

Concludendo, credo di dover sottolineare che l'emendamento del relatore non risponde a tutte le necessità che si sono manifestate; tuttavia ritengo che, nelle condizioni in cui oggi ci troviamo a legiferare, esso rappresenti la migliore soluzione che fosse possibile adottare per contemperare le diverse esigenze.

Sulla base delle considerazioni espresse, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sull'emendamento del relatore 2.22 e sui due subemendamenti ad esso riferiti.

LAURA CIMA. Devo constatare con amarezza come, nonostante i miei colleghi di gruppo ed io ci siamo dimostrati ragionevoli ed abbiamo dichiarato fin dall'inizio che era nostro interesse primario arrivare all'approvazione di una legge sulla materia (e la proposta Cavicchioli rappresentava una buona base), gli unici due punti che abbiamo posto come argomento di contrattazione (sulla base, tra l'altro, di un'iniziativa non soltanto nostra, ma rispondente alle richieste specifiche dei sindacati) non siano stati assolutamente presi in considerazione.

La prima questione da noi posta si riferiva all'opportunità di comprendere nel computo dei prestatori d'opera anche gli apprendisti e la seconda, altrettanto importante, riguardava la necessità di innalzare la soglia dell'indennità, allo scopo di scoraggiare i licenziamenti illegittimi. Entrambi tali suggerimenti sono rimasti inascoltati; pertanto il gruppo verde voterà contro l'emendamento 2.22 ed i subemendamenti ad esso riferiti.

Non possiamo tuttavia esimerci dall'esprimere un giudizio complessivo sul progetto di legge in esame il quale, anziché risultare migliorato dal lavoro svolto in Commissione, ha subìto un ulteriore peggioramento, a causa delle contrattazioni svoltesi all'interno della maggioranza. Si è compiuto, in sostanza, un passo indietro sul quale non possiamo che formulare un giudizio negativo.

BRUNO ANTONUCCI. Mi spiace di dover assumere un atteggiamento contrario a quello del mio gruppo, ma ciò non è dovuto certamente a spirito di protagonismo, bensì alla ferma convinzione che l'emendamento del relatore 2.22 ed i relativi subemendamenti penalizzino le piccole imprese e le microimprese: pochi, infatti, hanno considerato la microimpresa, che va individuata nell'ambito della piccola impresa artigiana e commerciale.

Mi permetto di ricordare ai colleghi che il settore artigiano è tutelato dalla Costituzione, nella quale, come risulta da un'attenta lettura, il termine « tutela » ricorre solo nove volte: non si può certo pensare, pertanto, che esso venga usato con leggerezza. Non è possibile, d'altra parte, tutelare l'artigianato se non avendo contezza di trovarsi di fronte ad imprese di dimensioni piccole e piccolissime.

Per le motivazioni espresse, voterò contro l'emendamento 2.22 ed i relativi subemendamenti, pur dando atto degli sforzi compiuti dal relatore: purtroppo, però, le mie argomentazioni, esposte anche in sede di Comitato ristretto, non hanno avuto fortuna.

SERGIO VAZZOLER. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento del relatore 2.22 e sui subemendamenti ad esso riferiti, ritenendo che rappresentino il punto di equilibrio più corretto, allo stato dei fatti.

Naturalmente, sappiamo che in alcune regioni, soprattutto al nord, si sono create situazioni che hanno portato a valutare in modo particolare i licenziamenti. Riteniamo, però, che la norma legislativa debba costituire un punto di riferimento oggettivo; pertanto, allo stato delle cose (e non per ricercare una soluzione di compromesso all'interno della maggioranza, ma in base a considerazioni obiettive) crediamo che la proposta del relatore rappresenti la scelta più opportuna.

D'altra parte, come dal 1970 ad oggi la situazione è mutata ed ha portato a discutere l'attuale testo, ugualmente il problema potrà essere riaffrontato in futuro. Perseguendo oggi soluzioni più avanzate, invece, ritengo che si potrebbero produrre risultati perniciosi per l'economia, soprattutto in alcune regioni d'Italia.

ITALICO SANTORO. Signor presidente, anche il gruppo repubblicano avrebbe preferito che l'indennità sanzionatoria fosse regolata in base ad un criterio di

articolazione a scalare che preveda quale parametro la dimensione dell'impresa.

Successivamente, però, abbiamo dovuto constatare che l'ipotesi prospettata lasciava inalterata la disciplina per le imprese di piccolissime dimensioni, ponendo in rilievo una volontà sostanzialmente punitiva nei confronti del sistema imprenditoriale minore. Per tale ragione abbiamo ritenuto che il momento di sintesi rappresentato dal testo proposto dal relatore, se non altro, risultava il male minore.

Annuncio, quindi, il nostro voto favorevole sull'emendamento 2.22. Colgo l'occasione per rivolgere un vivo ringraziamento al collega Franco Russo che ha giustamente posto in rilievo il ruolo del gruppo repubblicano a favore della tutela del sistema imprenditoriale minore, ruolo che è stato oggetto di ripetute critiche nel corso della discussione presso questa Commissione *(commenti del deputato Russo Spena).*

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, a nome del gruppo del movimento sociale-destra nazionale annuncio il nostro dissenso per il fatto che con la nuova determinazione dell'indennità risarcitoria a favore dei dipendenti delle imprese piccole, (non di quelle piccolissime) esse vengono ad essere di fatto penalizzate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.22.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.22.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.22, accettato dal Governo, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

S'intendono, pertanto, preclusi gli emendamenti Santoro 2.31, Biondi 2.39, Valensise ed altri 2.45, Valensise ed altri 2.44, Antonucci ed altri 2.38, Russo Spena ed altri 2.3, Russo Franco ed altri 2.4, Russo Spena ed altri 2.5, Russo Spena ed altri 2.6, Ghezzi ed altri 2.12, Ghezzi ed altri 2.13, Russo Spena ed altri 2.17, Russo Franco ed altri 2.7.

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 2.14.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.14.

GIORGIO GHEZZI. Accoglieremmo volentieri il suo invito, onorevole Cavicchioli, ma tra il suo emendamento 2.30 ed il nostro vi sono differenze sia di natura quantitativa – che potrebbero comunque essere mediate – sia di natura qualitativa. La proposta del relatore, infatti, esclude dalla disciplina i lavoratori dipendenti da datori di lavoro con meno di 15 prestatori, laddove, invece, il nostro emendamento 2.14 non contempla tale esclusione. Per tale motivo insistiamo per la sua votazione.

FRANCO RUSSO. Annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento Pallanti 2.14, in quanto ritengo si tratti di una misura a favore dei lavoratori. Non voterò a favore, invece, dell'emendamento del relatore 2.30, in quanto esso, pur essendo ispirato ad una logica che tende a favorire i lavoratori con una certa anzianità, al tempo stesso – come ricordava l'onorevole Ghezzi – prevede il limite della tutela riferito ai lavoratori delle aziende con più di 15 prestatori, con il rischio di introdurre ulteriori discriminazioni che andrebbero ancora una volta a ledere il principio fondamentale di uguaglianza. Nel caso, invece, fosse accolto l'emendamento 2.14, tutte le piccole imprese sarebbero scoraggiate a ricorrere a licenziamenti illegittimi. Per questo motivo ritengo che la proposta del relatore non sia certo migliorativa del testo sul quale stiamo lavorando.

Vorrei ricordare, inoltre, all'onorevole Antonucci che se da una parte è vero che la nostra Carta costituzionale prevede la

tutela dell'artigianato, dall'altra è vero anche che la libertà economica è contemperata dalle norme del diritto del lavoro con le quali si intende difendere le parti più deboli, in questo caso i lavoratori.

Nella discussione di oggi si stanno usando due pesi e due misure perché, invece di prevedere norme a favore dei lavoratori, si tengono in considerazione soprattutto gli interessi degli imprenditori, piccoli o grandi che siano.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor presidente, per i motivi esposti dal collega Franco Russo, annuncio voto favorevole all'emendamento 2.14 e voto contrario all'emendamento 2.30.

ITALICO SANTORO. Preannuncio il voto contrario del gruppo repubblicano su entrambi gli emendamenti.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pallanti ed altri 2.14.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 2.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 2.30.

GIORGIO GHEZZI. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.30 del relatore che, pur presentando alcuni aspetti positivi, giudico complessivamente in maniera negativa. Infatti, se tale emendamento venisse approvato, potrebbe verificarsi il caso di un lavoratore, ormai centenario, il quale, essendo alle dipendenze di un datore di lavoro con meno di quindici dipendenti, non otterrebbe alcun beneficio.

Per quanto riguarda, invece, l'elemento positivo, esso consiste nel riferimento all'anzianità di lavoro del prestatore d'opera; ciò, tuttavia, mi induce a rammaricarmi per il fatto che tale elemento positivo non sia stato preso in considerazione nel momento in cui si è determinato l'ammontare dell'indennità spettante al lavoratore in caso di mancata riassunzione.

Per tali motivi, preannuncio l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento 2.30.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2.30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.30, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 2.15.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pallanti ed altri 2.15.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 2.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che, essendo stati gli emendamenti finora approvati votati in linea di principio, la Commissione non procederà ora alla votazione dell'articolo 2.

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Area di non applicazione).

1. Fermo restando, per ciò che concerne le discriminazioni razziali, di lingua o di sesso, quanto disposto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, come modificato dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla presente legge, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. Nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, la disciplina di cui all'articolo 1 della presente legge non trova applicazione, mentre l'articolo 2 si applica esclusivamente se occupano alle loro dipendenze più di trentacinque dipendenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che abbiano superato il 65° anno di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando *a:* come modificato dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla presente legge *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.

4. 13.

Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole iniziali: Fermo restando, *inserire le seguenti:* per ciò che concerne la forma e la motivazione del licenziamento, quanto disposto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, nonché,.

4. 9.

Ghezzi, Pallanti, Picchetti.

Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 non trovano *con le seguenti:* dell'articolo 1 non trova.

4. 1.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, sostituire le parole: le disposizioni degli articoli 1 e 2 *con le seguenti:* le disposizioni dell'articolo 1.

4. 10.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disciplina di cui all'articolo 1 della presente legge non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

4. 14.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni dell'articolo 1 non trovano altresì applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica e sindacale e rispetto alle attività culturali e di istruzione gestite direttamente dai medesimi ovvero da enti da loro promossi, quando si tratti di prestazioni essenziali per il conseguimento dello scopo che il datore di lavoro persegue.

4. 11.

Ghezzi, Alinovi, Pallanti.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di istruzione.

4. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1:

a) *sopprimere la parola:* sindacale;

b) *sostituire le parole:* di istruzione *con le parole:* di formazione professionale.

4. 19.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, sostituire le parole: la disciplina di cui all'articolo 1 della presente legge *fino alla fine del comma, con le seguenti:* le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non trovano applicazione quanto si tratti di prestazioni essenziali per il conseguimento dello scopo che il datore di lavoro si propone.

4. 3

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sopprimere le parole: mentre l'articolo 2 si applica *fino alla fine del comma.*

4. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Sopprimere il comma 2.

4. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano ai dirigenti; ai lavoratori assunti in prova fino a quando non siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro; agli apprendisti al termine del periodo di apprendistato; ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché nei confronti dei prestatori di lavoro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero abbiano superato il 65° anno di età, salvo, in quest'ultimo caso, che non sia stato maturato il diritto ad una pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria o di regimi esonerativi o sostitutivi di essa. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2118 del codice civile ai licenziamenti non disciplinati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i quali sussiste, comunque, l'obbligo della comunicazione per iscritto.

4. 16.

Santoro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. 15.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano ai dirigenti; ai lavoratori assunti in prova fino a quando non siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro; agli apprendisti al termine del periodo di apprendistato; ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, nonché nei confronti dei prestatori di lavoro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.

4. 17.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 2, premettere le parole: Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

4. 6.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 2, sostituire le parole: le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, *con le*

seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 1.

4. 12.

Picchetti, Pallanti, Ghezzi.

Al comma 2, dopo le parole: della presente legge *inserire le seguenti:* salvo le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 2.

4. 7.

Russo Franco, Russo Spena, Arnaboldi, Tamino, Cipriani.

Al comma 2, dopo le parole: prestatori di lavoro *inserire le seguenti:* , uomini o donne.

4. 8.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2118 del codice civile ai licenziamenti non disciplinati dagli articoli 1 e 2 della presente legge per i quali sussiste, comunque, l'obbligo della comunicazione scritta.

4. 18.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

All'articolo 4, aggiungere il seguente comma:

3. Inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano nei confronti degli imprenditori che, in via pattizia, concludono all'entrata in vigore della presente legge, o rinegoziano accordi aziendali diretti alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda ed alla partecipazione, dei medesimi, agli utili, in aggiunta alla normale retribuzione.

4. 20.

Valensise, Colucci Gaetano, Manna.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. Nelle imprese od unità produttive non agricole che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori e nelle imprese agricole che ne occupino fino a cinque, computati secondo il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere eletti, ad iniziativa dei lavoratori, delegati sindacali interaziendali per zone o per altri ambiti definiti nei contratti collettivi o accordi sindacali, nella sfera:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nelle imprese interessate.

2. Ai delegati di cui al comma 1 competono i compiti e i diritti dei dirigenti di rappresentanza sindacale aziendale. Le modalità da seguirsi per la loro elezione possono essere stabilite dai contratti od accordi collettivi.

3. Per l'espletamento del proprio mandato, il delegato di cui al comma 1 ha diritto a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti od accordi collettivi, essi non possono essere inferiori a tre ore all'anno per ciascun dipendente del complesso delle imprese interessate, e non possono superare il limite di duecento ore annue. Gli oneri che ne derivano sono ripartiti, secondo modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, tra le imprese interessate, in proporzione al numero dei dipendenti di ciascuna. Ulteriori modalità per l'espletamento del mandato da parte del delegato di cui al comma 1 possono essere stabilite dai contratti o accordi collettivi.

4. Ai fini del calcolo dei permessi retribuiti di cui al comma 2, si contano anche i lavoratori a domicilio ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877,

come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858. Gli stessi lavoratori a domicilio partecipano alla nomina del delegato sindacale di cui al comma 1 ed alle riunioni di cui al comma 5.

5. I lavoratori delle imprese di cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni si svolgono fuori dai luoghi di lavoro, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni sono indette dal delegato interaziendale, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 20 marzo 1970, n. 300, l'imprenditore deve comunque provvedere alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei lavoratori che ne fanno richiesta, con modalità tali da assicurare la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna organizzazione sindacale.

7. Il delegato sindacale interaziendale gode delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di quella in tema di trasferimenti disposta dall'articolo 22 della stessa legge.

8. I contratti od accordi collettivi possono prevedere anche la elezione di delegati sindacali di cantiere, ad iniziativa dei lavoratori, nell'ambito delle associazioni di cui al comma 1. Ai delegati sindacali di cantiere spettano i compiti e competono le garanzie di cui ai commi che precedono.

9. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti ed accordi collettivi che contengano previsioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. I medesimi contratti possono prevedere anche la nomina di delegati sindacali aziendali, ad iniziativa dei lavoratori e nell'ambito delle associazioni di cui al comma 1 per le imprese in cui siano occupati da cinque a quindici prestatori di lavoro. Ai delegati sindacali aziendali spettano i compiti e competono le garanzie di cui ai commi precedenti.

4. 01.

Ghezzi, Pallanti, Rebecchi.

Avverto che la votazione di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 è da intendersi in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'emendamento del relatore 4.13.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 4.9.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.9.

GIORGIO GHEZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Russo Spena ed altri 4.1 e Pallanti ed altri 4.10.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario sugli stessi.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario agli emendamenti 4.1 e 4.10.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Non accogliamo l'invito a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti

Russo Spena ed altri 4.1 e Pallanti ed altri 4.10, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 4.11.

GIORGIO GHEZZI. L'emendamento 4.11 esclude dalla tutela reintegratoria soltanto le prestazioni essenziali per il conseguimento dello scopo che il datore di lavoro persegue. È necessario, infatti, distinguere la situazione che caratterizza i dipendenti delle cosiddette « imprese di tendenza » (termine traslato dalla legislazione tedesca).

Non si può, quindi, porre sullo stesso piano la prestazione resa, per esempio, da un funzionario sindacale o di partito, che è essenziale per il conseguimento dello scopo perseguito dal datore di lavoro (così come è essenziale la professione di una determinata fede religiosa per il dipendente di un istituto di culto), con quella di un addetto alle pulizie o ad altra mansione analoga.

In conclusione, ribadisco ancora una volta la necessità di distinguere tra le prestazioni lavorative essenziali per il conseguimento dello scopo perseguito dal datore di lavoro e quelle, per così dire, collaterali in quanto non attinenti direttamente a tale scopo.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 4.11, in quanto lo considero molto importante sul piano della civiltà democratica, soprattutto in vista dell'esigenza di non privilegiare ulteriormente le organizzazioni di tendenza, tra cui non rientrano soltanto gli istituti di culto, ma anche le strutture sindacali e politiche. Spesso, infatti, nell'ambito di tali organizzazioni un rapporto di lavoro non regolamentato per legge può diventare strumento di pressioni, ricatti e costrizioni. In tal senso, considero molto opportuna la distinzione introdotta dall'emendamento 4.11.

Nessuno vuole invitare le organizzazioni di tendenza ad impiegare personale non leale nel perseguimento delle finalità che si propongono. Ciò, però, non significa che i lavoratori e le lavoratrici che svolgono funzioni strumentali ed amministrative – attraverso le quali, molto spesso, vengono condotti rapporti clientelari o che, comunque, mantengono in condizione di subalternità chi le svolge – debbano rimanere privi di tutela.

GIOVANNI RUSSO SPENA. In adesione alle considerazioni espresse dall'onorevole Franco Russo, voterò a favore dell'emendamento 4.11.

ITALICO SANTORO. A dimostrazione del fatto che non vi sono posizioni pregiudiziali e poiché trovo convincenti le argomentazioni addotte dall'onorevole Ghezzi, voterò a favore dell'emendamento 4.11.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi ed altri 4.11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 4.14, che recepisce il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

UGO GRIPPO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4.14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti Russo Spena ed altri 4.2, Valensise ed altri 4.19, Russo Franco ed altri 4.3, Russo Franco ed altri 4.4.

A causa di concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 4.5.

FRANCO RUSSO. Nel preannunciare, come è naturale, il mio voto favorevole sull'emendamento 4.5, colgo l'occasione per dichiarare che trovo per lo meno strano che si continui a discutere in Commissione un argomento tanto impegnativo mentre in Assemblea è in corso un dibattito altrettanto importante.

Non posso che prendere atto, tuttavia, della decisione della presidenza di far proseguire i lavori della Commissione.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Russo Franco ed altri 4.5.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Santoro 4.16, che faccio mio.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 4.15.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 4.17.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 4.6.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Picchetti ed altri 4.12.

SANTINO PICCHETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 4.7.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 4.8.

FRANCO RUSSO. Ritengo che l'emendamento 4.8, di cui sono cofirmatario, rap-

presenti uno strumento per cominciare ad attualizzare la lingua italiana.

PRESIDENTE. Credo che aggiungere, dopo le parole « prestatori di lavoro », la specificazione « uomini o donne » potrebbe creare qualche elemento di confusione, anziché migliorare il testo.

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. L'emendamento Antonucci ed altri 4.18 risulta precluso in seguito all'approvazione dell'emendamento del relatore 4.15.

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 4.20.

GAETANO COLUCCI. L'emendamento 4.20, di cui sono cofirmatario, non ha soltanto un valore di testimonianza, che si concretizza nella richiesta di parziale attuazione del precetto costituzionale relativo alla collaborazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, attraverso la socializzazione dell'impresa stessa e la ripartizione degli utili, in aggiunta alla normale retribuzione; oltre a ciò, infatti, il sistema proposto con tale emendamento potrebbe costituire, per i piccoli imprenditori, un'alternativa alla disciplina della legge in esame, realizzata attraverso la negoziazione con le maestranze.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento Valensise ed altri 4.20, altrimenti il mio parere è contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Colucci, insiste per il mantenimento dell'emendamento ?

GAETANO COLUCCI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 4.20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ghezzi ed altri 4.01.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito vivamente i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo in considerazione del fatto che la Commissione ha già assunto l'impegno di trattare tale materia separatamente, disponendone lo stralcio rispetto alla normativa originaria; ribadisco che ci proponiamo di continuare ad esaminare, successivamente, l'intera questione.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, onorevole relatore, insisto nel mantenimento dell'articolo aggiuntivo, le cui finalità sono state già illustrate nel corso della discussione sulle linee generali; esso si propone di dare al provvedimento una migliore articolazione e di esaminare in modo ampio e approfondito i problemi specifici e complessi della piccola impresa. Probabilmente, per conseguire questi obiettivi si potrebbe anche procedere allo stralcio ed affrontare la tematica in un'altra occasione ma, a nostro avviso, è più giusto farlo nell'ambito del provvedimento in esame.

Senza voler ritardare lo svolgimento dei nostri lavori con ulteriori discussioni, insistiamo per il mantenimento dell'articolo aggiuntivo.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Devo con rammarico confermare il mio parere negativo, perché la mia opzione su questo punto era diversa. D'altra parte, poiché il provvedimento è stato assegnato alla Commissione in sede deliberante, che presuppone una maggiore celerità dell'*iter* legislativo, invito i presentatori a riflettere sul fatto che il voto della Commissione su questo punto qualificante del provvedimento (che, ripeto, potrebbe essere esaminato successivamente) probabilmente sarà negativo.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ghezzi ed altri 4.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali).

1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero, dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione.

3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

6. Le controversie relative all'applicazione dell'articolo 2 della presente legge possono essere decise con arbitrato secondo le modalità della legislazione vigente.

7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Sopprimere l'articolo 5.

5. 14.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero *e sostituire:* dagli *con:* gli.

5. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, sopprimere le parole: e accordi collettivi di lavoro.

5. 3.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, aggiungere il periodo seguente:

Su autorizzazione delle parti, ove il datore di lavoro non accetti di riassumere il lavoratore licenziato, i rappresentanti sindacali possono deferire all'equo apprezzamento di un terzo, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, la determinazione del risarcimento del danno costituente oggetto della conciliazione.

5. 6.

Ghezzi, Minucci, Pallanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il tentativo di conciliazione di cui al comma che precede deve esaurirsi nel termine di trenta giorni dalla sua richiesta. Le parti possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria anche quando una di esse dichiari di non accettare il tentativo di conciliazione. Se il datore di lavoro non si presenta al collegio per la procedura di conciliazione ovvero dichiara di non accettarla, l'efficacia del licenziamento resta sospesa fino alla sentenza di primo grado del giudizio davanti l'autorità giudiziaria.

5. 13.

Minucci, Pallanti, Ghezzi.

Sopprimere il comma 2.

5. 4.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 4, sostituire le parole: di una delle parti *con:* del ricorrente.

5. 20.

Valensise, Colucci Gaetano, Manna.

Sopprimere il comma 6.

5. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al comma 1, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

5. 7.

Ghezzi, Pallanti, Samà.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritto o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

5. 19.

Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: possono essere decise con arbitrato *inserire la parola:* irrituale.

5. 8.

Ghezzi, Pallanti, Samà.

Al comma 6 aggiungere, alla fine, il seguente periodo: Il processo verbale che contiene la determinazione degli arbitri, sottoscritto dai componenti del collegio, è depositato, a cura del presidente del collegio stesso, di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertatane la regolarità formale, lo dichiara esecutivo con decreto.

5. 9.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: I lodi non sono impugnabili.

5. 15.

Santoro.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: I lodi non sono impugnabili.

5. 17.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: I lodi non sono impugnabili.

5. 18.

Biondi.

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo: I lodi sono sottratti all'impugnativa di cui all'articolo 2113 del codice civile.

5. 16.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Dopo il comma 6,aggiungere il seguente:

6-*bis*. La determinazione che risolve la controversia rilevando che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, può stabilire, in relazione al comportamento delle parti, l'obbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore entro dieci giorni dalla comunicazione alle parti della determinazione stessa, a meno che il lavoratore non comunichi, nel medesimo termine, di optare per il risarcimento dei danni nella misura indicata dalla determinazione medesima in conformità alle previsioni di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.

5. 10.

Ghezzi, Lucenti, Pallanti.

Avverto che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 avverrà in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 5.1.

FRANCO RUSSO. Desidero innanzitutto rilevare che la concomitanza dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea rende particolarmente difficile approfondire l'esame del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti; desidero, quindi, elevare la mia protesta contro questo modo di procedere.

Intervengo per illustrare le ragioni per le quali insieme all'onorevole Russo Spena abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5 concernente l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, e il riconoscimento, attraverso tale conciliazione, del soggetto sindacale.

Sappiamo che soprattutto nelle piccole imprese la presenza sindacale viene osteggiata e ne viene resa difficile l'organizzazione. L'articolo aggiuntivo Ghezzi ed altri 4.01, respinto dalla Commissione prevedeva proprio l'introduzione, a livello territoriale, del delegato sindacale per superare gli ostacoli reali e creare una struttura sindacale efficiente.

A mio avviso, il prezzo che si deve pagare per promuovere ed assicurare la presenza sindacale all'interno della realtà aziendale, soprattutto delle piccole imprese, è particolarmente grave e pesante. Per quanto mi riguarda, non sono contrario all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, peraltro connaturato ai rapporti contrattuali, tuttavia ritengo che nella formulazione dell'articolo 5 tale tentativo si configuri come condizione di procedibilità per accedere alla giurisdizione. Da questo punto di vista non si tratta più di un tentativo di conciliazione, ma di un limite posto alla possibilità di proporre la domanda in giudizio nell'ambito delle relazioni fra lavoratore ed imprenditore e più precisamente in materia di licenziamento. Tale possibilità

è da tutti considerata un presupposto fondamentale per difendere altri diritti sindacali.

Per tale motivo credo che lo svuotamento dello strumento giurisdizionale costituisca un fatto grave; non si tratta di esaltare questo strumento quale unico mezzo per risolvere le controversie di lavoro, ma di difendere l'autonomia collettiva, anche se sappiamo che spesso essa si pone in contrasto con gli interessi dei lavoratori e ciò costituisce uno dei problemi più drammatici dell'attuale fase storico-sociale.

A mio avviso, sottoporre a condizione di procedibilità la difesa del lavoratore dall'eventuale licenziamento illecito, o presunto tale da chi lo subisce, equivale all'indebolimento della condizione del lavoratore, con il risultato di far emergere soltanto in qualche caso il ruolo del sindacato, ed i diritti del signolo.

Per tali motivi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 5. Spero che questa mia esposizione possa convincere la Commissione a modificare il proprio orientamento.

Concludo, precisando che alle considerazioni testé formulate aderisce anche il collega Russo Spena, il quale aveva preannunciato la sua assenza per oggi pomeriggio, a causa di impegni assunti in precedenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena, in verità, ha dichiarato la sua indisponibilità sia per oggi sia per domani.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Franco ed altri 5.1 e Santoro e Poggiolini 5.14, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 5.2.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 5.3.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 5.6.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Dal momento che in materia di arbitrato ho presentato l'emendamento 5.19, invito i proponenti a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Vorrei far notare al relatore che l'emendamento 5.6 non tratta la materia dell'arbitrato, ma quella dell'arbitramento. La differenza consiste nel fatto che, mentre nell'arbitrato viene in rilievo il « se » ed il « quanto », nell'arbitramento si presuppone che il problema del « se » sia stato risolto e che debba ancora esserlo, invece, quello del « quanto ». In definitiva, nell'ipotesi considerata il problema del « se » è già stato definito e si prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro non accetti di riassumere il lavoratore licenziato, i rappresentanti sindacali autorizzati dalle parti possano deferire all'equo apprezzamento di un terzo, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, la determinazione del risarcimento del danno costituente oggetto della riconciliazione. In questo caso la determinazione del terzo è impugnabile solo nel caso di iniquità o di errore manifesto.

A me pare che tale previsione risulti garantista per entrambe le parti, per cui auspico l'approvazione dell'emendamento 5.6.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento 5.6.

GIORGIO GHEZZI. Se, data la novità della previsione contenuta nell'emendamento 5.6, risulta difficile ottenere la convergenza dell'opinione dei presenti, accedo all'invito del relatore, auspicando che in un'altra occasione si possa pervenire alla regolamentazione di questo aspetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Minucci ed altri 5.13.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i proponenti a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Perché dovremmo ritirarlo ? L'emendamento in esame è volto ad evitare che le procedure connesse al tentativo di conciliazione possano esplicarsi in un ambito temporale illimitato, per cui si propone il termine di trenta giorni che, a mio avviso, costituisce una previsione positiva per entrambe le parti e risulta idoneo a garantire la certezza del dirittto.

Per tali ragioni non accedo all'invito di ritirare l'emendamento 5.13.

FRANCO RUSSO. Voterò a favore dell'emendamento 5.13 per le motivazioni esposte dal collega Ghezzi ed anche per non lasciare « in sospeso » il tentativo di conciliazione, per il quale la norma non prefigura alcun termine. A me pare che l'indicazione dei 30 giorni sia sufficientemente congrua per poter avviare e concludere la procedura di conciliazione.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere contrario.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Anche il relatore ribadisce il parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 5.4.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

FRANCO RUSSO. Si tratta di un punto molto importante, dal momento che il comma 2 dell'articolo 5 prevede che l'improcedibilità della domanda sia rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione. A noi sembra che in tal modo ci si avvii verso l'arbitrato obbligatorio, e che si registri, in sostanza, uno « sfondamento » sempre più profondo nel campo delle garanzie dei lavoratori.

GIORGIO GHEZZI. Vorrei far notare che l'improcedibilità è cosa diversa dall'improponibilità e significa solo che, qualora il tentativo non sia stato proposto in modo esplicito, il giudice attribuisce alle parti un termine. Tale previsione non « strozza » alcuna azione e, a mio avviso, rappresenta una norma garantista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 5.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 5.20.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Dal momento che entrambe le parti possono avere interesse all'accertamento del diritto, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 5.20.

GAETANO COLUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Franco Russo ed altri 5.5.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 5.7.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i proponenti a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.19 del relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Gli emendamenti Ghezzi ed altri 5.8 e Pallanti ed altri 5.9 sono pertanto preclusi.

Ritiro l'emendamento Santoro 5.15, che avevo fatto mio.

Passiamo all'emendanento Antonucci ed altri 5.17.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Biondi, presentatore dell'emendamento 5.18, è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 5.16.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* L'articolo 2113 del codice civile prevede l'oppugnabilità delle rinunce e delle transazioni dei diritti dei lavoratori nel termine di sei mesi. Con ciò intendo dire che già esiste una consolidata giurisprudenza sulla materia e non è quindi opportuno introdurre nuove norme.

Per tali ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento 5.16.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci ed altri 5.16, non accettato dal relatore né dal Governo. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 5.10.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Accedo alla proposta del relatore anche se ritengo che il principio contenuto nell'emendamento sia valido e vada quindi ripreso in altra occasione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Abrogazioni).

1. Al primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole « le disposizioni dell'articolo 18 e ».

2. L'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Norme abrogate).

1. Il primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

1. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27 della presente legge, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di

quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

2. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

6. 1.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati.

6. 2.

Santoro.

Al comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati.

6. 4.

Biondi.

Al comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sono abrogati.

6. 3.

Antonucci, Azzolini.

Avverto che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti al'articolo 6 è da intendersi in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'emendamento Santoro ed altri 6.1.

ANDREA CAVICCHIOLI. *Relatore.* Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 6.3.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti Santoro 6.2 e Biondi 6.4 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Abbiamo così terminato l'esame degli emendamenti, che trasmetterò alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Il seguito della discussione è rinviato a martedì 10 aprile alle ore 17.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 16 maggio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO